

Riscossione. La novità nel Dl «destinazione Italia» - Sarà un decreto interministeriale a definire le modalità dell'operazione

Compensabili i crediti con la Pa

L'importo dovrà essere «certificato» e pari o superiore a quello iscritto a ruolo



DESTINAZIONE ITALIA

Alessandro Sacrestano

Compensazione del credito e non più sospensione dei ruoli. Alla fine, grazie all'emanamento al testo del comma 7 bis dell'articolo 12 del decreto «destinazione Italia», la procedura per compensare il credito che imprese e professionisti vantano nei confronti della pubblica amministrazione assume contorni nettamente più semplici e finisce per avere un appeal di maggiore impatto. In effetti, la versione originaria della norma - che prevedeva, per l'appunto, la "sospensione" dei ruoli esattoriali a favore dei soggetti che vantassero crediti verso la Pa - rischiava di comprometterne l'efficacia e rendere la possibilità di monetizzare il credito più remota. Del resto, perché mai si sarebbe dovuto "sospendere" la posizione debitoria di chi, invece, sul fronte opposto, è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché certificato dallo stesso ente debitore? La parola d'ordine, quindi, sembra sia stata quella della semplificazione, lasciando, in ogni caso, pendenti tutte le residue macchinosità della procedura di compensazione.

Il recupero

La norma, infatti, sottolinea che la nuova modalità di recupero dei crediti è limitata a quelli «certificati secondo le modalità previste dai decreti del ministro dell'Economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012». Insomma, per vedersi scomputare dalle cartelle esattoriali pendenti le somme fatturate alla pubblica amministrazione e ancora in-

vase, imprese e professionisti dovranno prima di ogni altra cosa acquisire la certificazione del proprio credito. Per fare questo, le istruzioni contenute sul sito del ministero dell'Economia rimandano alla piattaforma telematica cui si potrà avere accesso dal link www.certificazionecrediti.mef.gov.it (si veda l'articolo qui sotto).

Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO, i fornitori dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale dovranno inserire una serie di informazioni su numeri e date delle fatture sottostanti le forniture eseguite, nonché dei provvedimenti che hanno autorizzato l'ente a commissionarla.

IL QUADRO

La nuova opportunità di garanzia viene offerta alle aziende e ai professionisti

Una volta che la Pa avrà accertato l'effettiva consistenza del debito, rilascerà, per il tramite della stessa piattaforma telematica, la certificazione del credito vantato dal richiedente.

La certificazione

Ovviamente, la compensazione del credito è solo una delle modalità di utilizzo della certificazione. Ai creditori, infatti, è consentito servirsi per cederla alle banche o agli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, che possono concedere anticipazioni o subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto destinazione Ita-

lia, invece, sarà più ampia la possibilità di utilizzare la certificazione per compensare le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a prescindere dalla data di notifica, nonché per gli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione.

Le modalità

Le concrete modalità attraverso le quali potrà darsi luogo alla compensazione sono, però, ancora sconosciute. Sarà infatti un decreto interministeriale - emanato dal ministero dell'Economia e dal ministero dello Sviluppo economico entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione - a chiarirne i risvolti. Soprattutto, il decreto dovrà fare luce sull'elemento più oscuro del provvedimento. Ossia quello che ne limita la fruibilità ai soli soggetti per i quali «la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato». Insomma, a una prima lettura della stesura della norma sembrerebbe prendere corpo l'idea che i soggetti che abbiano più debiti che crediti non potranno avvantaggiarsi della nuova disposizione. È proprio questo, comunque, il punto che lascia più perplessi. La norma, infatti, rischia di creare una spaccatura fra i contribuenti, differenziando i creditori a seconda del valore del credito vantato. Perché mai, però, un soggetto che ha più debiti che crediti dovrebbe avere minori diritti di vedersi pagare, seppure sotto forma di compensazione, i crediti legittimamente vantati nei confronti dell'amministrazione? La risposta potrà trovarsi solo nel decreto ministeriale.



I passaggi



 <p>SOGGETTI DEBITORI</p> <p>La pubblica amministrazione Per pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali si vanta il credito che si vuole compensare, si fa riferimento allo Stato, agli enti pubblici nazionali, a regioni e province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale</p>	 <p>CARATTERISTICHE</p> <p>Le caratteristiche del credito Il credito verso la pubblica amministrazione deve derivare da somministrazioni, prestazioni professionali, forniture e appalti. Deve inoltre essere non prescritto, certo, liquido, esigibile e certificato attraverso la piattaforma telematica</p>	 <p>COMPENSAZIONE</p> <p>Come usare la compensazione Il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione potrà essere compensato con i ruoli emessi dal concessionario per la riscossione a prescindere dalla data di notifica al creditore che abbia somme iscritte a ruolo uguali o inferiori al credito vantato</p>
 <p>CERTIFICAZIONE</p> <p>La procedura Il creditore potrà dare inizio al processo di certificazione del credito vantato verso la pubblica amministrazione accreditandosi sulla piattaforma di certificazione elettronica del credito attraverso il sito www.certificazionecrediti.mef.gov.it. Le modalità di accredito sono diverse a seconda che il creditore sia soggetto o no all'obbligo di pubblicità legale</p>	 <p>ISTANZA</p> <p>La domanda Una volta entrato nella piattaforma, il creditore dovrà inviare l'istanza di certificazione nei confronti della Pa debitrice utilizzando la funzionalità messa a disposizione dal sistema. Il sistema permette di monitorare e verificare lo stato di avanzamento del processo di certificazione: il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sulla insussistenza o inesigibilità del credito</p>	 <p>DECRETO</p> <p>Il dubbio Le concrete modalità della compensazione sono rinviate da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto dovrà tra l'altro far luce sull'elemento di più difficile interpretazione della nuova disposizione: cioè su quello che ne limita la fruibilità ai soli soggetti per i quali «la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato»</p>